



## *Il Ministro delle Attività Produttive*

VISTA la deliberazione CIPE 25 luglio 2003 n. 26 relativa alla regionalizzazione dei patti territoriali e al coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma

CONSIDERATO che il punto 7.3 della citata deliberazione prevede che, al fine di garantire la maggiore efficacia della politica industriale del Governo, il Ministro delle attività produttive può individuare con proprio decreto, anche con riferimento ai requisiti dei soggetti proponenti ed all'oggetto del contratto di programma, priorità e specifiche per l'accesso alle agevolazioni, previa informativa al CIPE

VISTA la comunicazione al CIPE del 19 novembre 2003

DECRETA:

### Art. 1

1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratti di programma, con il presente decreto si individuano i requisiti e si forniscono le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini della concessione delle agevolazioni.

### Art. 2

1. I consorzi di piccole e medie imprese, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità alle agevolazioni previste dai contratti di programma, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
  - alla data di presentazione della domanda, la maggioranza dei diritti di voto del consorzio proponente deve essere posseduta da parte di associati classificati come impresa di piccola e media dimensione, ai sensi dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997;
  - la proposta del consorzio sia orientata verso iniziative che favoriscano processi di integrazione produttiva, commerciale ovvero logistica delle imprese ad esso aderenti.

Art. 3

Per il contratto di programma l'ammontare degli investimenti fissi agevolabili deve risultare non inferiore a 25 milioni di euro; nel caso di consorzi di piccole e medie imprese, tale limite va riferito al complesso degli investimenti di tutte le imprese consorziate.

Art. 4

1. Al fine dell'efficacia della politica industriale del Governo, fino alla data del 31 dicembre 2004 sarà data priorità alle proposte di contratti di programma per le quali il programma di investimenti:

- presenti elevate caratteristiche di innovatività di processo o di prodotto;
- preveda la partecipazione finanziaria di enti creditizi o istituzioni finanziarie;
- riguardi settori che privilegino la valorizzazione della qualità dei prodotti;
- privilegi attività che valorizzino le risorse territoriali locali;
- determini un'adeguata ricaduta occupazionale con riferimento al comparto produttivo ed alle caratteristiche degli investimenti previsti.

2. A tale fine, il Ministro delle attività produttive vigila sulla corretta osservanza delle priorità di cui al comma precedente per le proposte di contratto di programma esaminate dalla Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

Art. 5

1. Le presenti disposizioni si applicano alle domande presentate successivamente alla emanazione del presente decreto ed a quelle per le quali è richiesta, ai sensi del punto 10 della delibera CIPE 25 luglio 2003, la conferma del piano progettuale e la integrazione della relativa documentazione.

Roma, 19 novembre 2003

IL MINISTRO  
*Firmato Marzano*